

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

II CONGRESSO NAZIONALE

DOCUMENTO PROGRAMMATICO: “PIÙ TUTELE PER CHI TUTELA”

1. LA SITUAZIONE DEGLI ARCHEOLOGI IN ITALIA

In Italia la professione di archeologo è sviluppata in forma autonoma senza che il legislatore l'abbia mai realmente regolamentata. Mentre il Bene Culturale è tutelato da un apparato legislativo molto accurato e di lunga tradizione, gli archeologi non hanno normative che ne regolamentano gli ambiti di interesse, le modalità lavorative e, cosa ben più grave, che ne definiscano l'identità professionale. Non è stato, inoltre, mai eseguito dagli organi istituzionali un dettagliato studio di settore che definisca quale siano i molteplici aspetti del nostro campo lavorativo, quali le proprietà, le mansioni, i luoghi e i livelli di impiego. Nonostante l'archeologo abbia un ambito di interesse molto particolare, l'assenza di attenzione da parte del legislatore a questa realtà lavorativa ha fatto sì che le leggi emanate in materia di Università, Lavori Pubblici e Beni Culturali non prevedessero norme specifiche riguardanti la figura professionale dell'archeologo. Tale assenza di riconoscimento e di regole si traduce in una perdita di qualità, in una dispersione di competenze e spesso in una negazione dei più fondamentali diritti dei lavoratori.

In Italia sono attualmente riconosciuti ufficialmente come archeologi soltanto le pochissime centinaia di archeologi dipendenti pubblici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: un numero esiguo e del tutto insufficiente a garantire la copertura delle esigenze della tutela del patrimonio archeologico italiano, a fronte del quale si è formata da decenni una numericamente ben più cospicua categoria di archeologi che opera quotidianamente nei settori della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico, attualmente anche come collaboratore esterno del MiBAC e delle strutture periferiche, di Università ed altri soggetti pubblici e privati. Ad essi lo Stato affida di fatto la concreta attuazione delle funzioni di tutela, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di archeologia preventiva e di emergenza legati alla realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche e private. **Tali archeologi, pur possedendo competenze scientifiche, esperienza professionale e titoli accademici adeguati, sono privi di qualsiasi forma di riconoscimento giuridico, regolamentazione e tutela della professione.**

Gli archeologi professionisti, che operano nei diversi campi dell'archeologia, tranne pochi casi, sono laureati con laurea quadriennale del vecchio ordinamento o laurea quinquennale del nuovo ordinamento. Molti continuano la loro formazione post-laurea con le scuole di Specializzazione in archeologia, che in Italia contano complessivamente oltre trecento iscrizioni all'anno, con Dottorati di Ricerca, con Master universitari di I e II livello o maturando una specifica competenza in ambiti particolareggiati.

Le statistiche sui laureati nelle discipline storico-artistiche e archeologiche (dati Civita 2007), indicano che solo tre persone su cento riescono a trovare lavoro nell'ambito di

competenza, dati che ci indurrebbero a ritenere di gran lunga superiore alle reali esigenze del mercato del lavoro il numero di facoltà e corsi universitari attualmente attivati in questo settore. **Se non si vuole giungere a drastiche conclusioni, come la chiusura dei suddetti corsi, è necessario adeguare la formazione universitaria alle reali esigenze del settore e dare concrete prospettive occupazionali alle nuove generazioni di archeologi, una volta usciti dai differenti percorsi di formazione universitaria.**

Per uscire dall'attuale condizione di instabilità e di arbitrarietà di svolgimento della professione è necessario l'intervento del legislatore sul piano normativo nazionale e locale per il riconoscimento e la regolamentazione della professione di archeologo, anche attraverso l'emendamento del Codice dei Beni Culturali o altri provvedimenti legislativi.

2. RINNOVAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

La continua riduzione degli investimenti finanziari dello Stato nel settore dei beni culturali e l'assenza di un adeguato turn-over nei ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha messo seriamente a rischio la tutela del patrimonio archeologico e culturale italiano. La carenza di concorsi, le difficoltà di accesso alla professione, lo scarsissimo ricambio generazionale, il lento rinnovamento delle strutture pubbliche e l'insufficiente interazione con il mondo della ricerca determina una cesura tra i momenti della formazione in archeologia e le pratiche della tutela del patrimonio archeologico, ritardando gravemente l'applicazione nella pratica della tutela archeologica dei progressi metodologici e tecnici elaborati e sperimentati nel mondo della ricerca.

L'attività di tutela del patrimonio archeologico è spesso svolta in Italia in emergenza, attraverso metodi del tutto difformi e spesso slegati dall'importanza del bene archeologico da tutelare, come altrettanto diseguali e discrezionali sono i profili e i criteri di selezione degli archeologi impiegati in tali attività di tutela.

Una politica di reclutamento del personale improntata a serietà, trasparenza, meritocrazia e innovazione impone il potenziamento delle strutture di tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali anche attraverso nuovi concorsi pubblici, con una severa attenzione ai titoli e al livello di competenze scientifiche e professionali richieste dalla funzione da espletare, consentendo così l'immissione di personale scientifico nuovo, adeguatamente qualificato e motivato. Ciò permetterebbe da un lato una seria apertura alle novità metodologiche e tecniche, dall'altro la possibilità per i nuovi assunti di affiancare funzionari preparati ed esperti, molti dei quali ormai prossimi al pensionamento.

Accanto al potenziamento delle attività del Ministero è necessario tenere presente il fondamentale ruolo degli Enti Territoriali nelle attività di tutela, conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, come previsto sia dal Codice dei Beni Culturali che dalla riforma del titolo V della Costituzione.

Urge, dunque, da un lato potenziare le funzioni pubbliche della tutela, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio archeologico italiano attraverso un sostan-

zioso incremento del personale scientifico, dall'altro provvedere al riconoscimento legislativo della figura professionale dell'archeologo per le migliaia di archeologi che operano quotidianamente nel nostro Paese all'esterno della Pubblica Amministrazione, privi di qualsiasi riconoscimento legislativo.

3. AMBITO PROFESSIONALE E OSSERVATORI SUI BANDI PUBBLICI E PRIVATI

L'archeologia è un mondo vasto che impiega direttamente e indirettamente un elevato numero di professionisti. Formano oggetto della professione di archeologo: l'individuazione, la ricognizione e il rilievo dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza dei beni di interesse archeologico, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni; la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi di scavo; le attività di valorizzazione dei beni archeologici ivi compresi in particolare la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione e trasporto; l'ordinamento, con riferimento ai beni archeologici dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi; la direzione dei musei che conservano prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati; la direzione e la realizzazione di attività divulgative e didattiche della storia e dell'archeologia; le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le funzioni precedentemente elencate; le attività di ambito archeologico, con funzioni di progettazione, direzione, coordinamento ed esecuzione, legate alla pianificazione del territorio (piani paesaggistici, piani territoriali, PUC, relazioni per la VIA, analisi di archeologia preventiva, analisi di valutazione del rischio archeologico, etc.) e tutte le attività assimilabili a quelle su descritte.

In particolare gli archeologi lavorano: nelle indagini e ricerche archeologiche, promosse dalle Soprintendenze, dalle Università, nonché da altri Enti pubblici o privati, ivi compresi gli interventi archeologici preventivi alla realizzazione dei lavori pubblici, oppure concernenti la sorveglianza degli stessi nel caso di presenza di emergenze archeologiche; nella catalogazione dei beni di natura archeologica commissionata da enti locali, Soprintendenze archeologiche o altri enti e strutture pubbliche o private; nella didattica, sia con funzione di guide turistiche (si veda la legge Bersani sull'accesso alla professione di guida turistica), sia quali collaboratori di soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della valorizzazione di musei e parchi archeologici; nella realizzazione di mostre o musei, e nella stesura di pannelli espositivi o di cataloghi ragionati delle strutture museali; nella ricerca, collaborando sotto diversi profili contrattuali, con Università ed altre strutture di ricerca; nella pianificazione territoriale di competenza dei vari enti locali (regioni, province, comuni).

Affiancano l'archeologo nelle sue attività professionisti e lavoratori di varia formazione quali: restauratori, nel restauro di beni di interesse archeologico; restauratori, architetti e ingegneri nella progettazione e nel restauro di beni di interesse archeologico, nella ristrutturazione

turazione o realizzazione di enti e strutture espositive di varia natura; architetti, ingegneri, botanici, chimici, antropologi, etc. nell'attività di scavo e ricerca; geometri e operai di varia qualifica negli interventi di indagine archeologica. Per certi versi vanno anche considerati gli ambiti lavorativi che si sviluppano intorno ai musei e/o ai luoghi di interesse archeologico quali: attività commerciali, di accoglienza e di promozione turistica.

Anche in ragione della pluralità di figure professionali che intervengono nel settore dei beni archeologici, molte delle quali tutelate da Albi o Ordini professionali, spesso i bandi emanati da enti pubblici e privati non tengono conto delle attività che necessitano della professionalità degli archeologi e di conseguenza finiscono per attribuire ad altre categorie professionali (ingegneri, architetti, geologi etc.) incarichi e mansioni proprie degli archeologi, penalizzandoli per la mancanza di un albo e di ordine professionale.

È necessario definire e affermare processi operativi, specificità, mansioni e confini della professione di archeologo e delle altre categorie di professionisti e operatori del settore, tramite accordi bilaterali, multilaterali e provvedimenti legislativi concordati con le rappresentanze dei soggetti coinvolti. È necessaria, inoltre, l'istituzione, a livello locale e nazionale, di Osservatori sui Beni Culturali e sulle professioni dei Beni Culturali, con strutture periferiche del MiBAC, Università, Enti Locali, organizzazioni sindacali e rappresentanze delle categorie.

4. REGOLAMENTAZIONE E MANSIONI DEGLI ARCHEOLOGI

L'Associazione Nazionale Archeologi deve continuare ad operare, sia a livello nazionale che in diverse regioni, per raggiungere questi obiettivi, anche attraverso tavoli di concertazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le sue strutture periferiche, le Università e gli Enti Locali, e per favorire occasioni di incontro e di dialogo tra tali soggetti e gli archeologi italiani, al fine di individuare insieme le migliori soluzioni per il riconoscimento e la regolamentazione della professione di archeologo e per il rafforzamento delle funzioni pubbliche della tutela, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio archeologico italiano.

L'Associazione Nazionale Archeologi deve pretendere la definizione di norme e procedure solide e trasparenti, dispositivi di controllo e di regolamentazione dei livelli retributivi, sistemi di definizione dei compiti professionali, meccanismi trasparenti di affidamento degli incarichi attraverso registri/elenchi pubblici di archeologi, a livello regionale e nazionale.

L'archeologo, formatosi quale professionista deve, d'altronde, migliorare ed adeguare ai tempi la sua struttura professionale al fine di migliorare le capacità di gestire le attività legate alla ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, anche alla luce anche delle ultime applicazioni tecnologiche. È necessario regolamentare un percorso professionale, sempre più qualificato e qualificante ed una continua attività di aggiornamento professionale nella cui promozione l'Associazione intende fortemente impegnarsi.

Professionalizzare ed aumentare la qualità degli archeologi sono premessa indispen-

sabile per l'affermazione nel mondo del lavoro. Ciò richiede una formazione di base qualificata nella quale la formazione della figura professionale sia punto di riferimento nella costruzione dei percorsi formativi. D'altro canto al momento della prima istituzione di un Elenco/Registro Nazionale, sarà necessario prevedere formule transitorie per riconoscere, in limitati e particolari casi, la pluridecennale attività professionale e scientifica svolta da soggetti in possesso di altri titoli formativi.

Al fine di garantire la qualità professionale, e al tempo stesso aprire il mondo del lavoro ai giovani archeologi, è necessario prevedere mansioni specifiche e progressive, valorizzando le competenze maturate con i percorsi formativi e le esperienze professionali, affinché essi non siano sviliti da un mercato del lavoro che non richiede né vuole utilizzare tali risorse umane e professionali.

5. PIU' DIRITTI E PIU' TUTELE

Per chi opera all'esterno della Pubblica Amministrazione totale assenza di regole professionali ha comportato il dilagare di forme lavorative distorte, estremamente varie nelle diverse aree del Paese. Si è sviluppato in alcune aree del Paese un ruolo dell'archeologo con mansioni che vanno dall'attività manuale di scavo archeologico al coordinamento dello stesso, mentre altrove l'archeologo mantiene nella maggior parte dei casi un ruolo di direzione e coordinamento alle operazioni di scavo condotte materialmente da operai specializzati, fornendo le competenze scientifiche e gli indirizzi operativi necessari alla procedura di scavo.

Lo sviluppo, soprattutto dalla metà degli anni '90 del XX secolo, dei cantieri per le grandi opere pubbliche ha mutato la condizione del lavoro archeologico, assegnando all'intervento archeologico un ruolo centrale nello sviluppo delle infrastrutture nel Paese, sotto il profilo istituzionale e sociale.

Un elevato numero di archeologi viene occupato parzialmente o a tempo pieno nella didattica all'interno di enti museali o di parchi archeologici, sia come esperto esterno nelle istituzioni scolastiche, sia quale collaboratore di società o cooperative, concessionarie di servizi didattici presso le strutture periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Numerosi archeologi sono, inoltre, impiegati nell'allestimento di mostre o nella catalogazione dei materiali all'interno degli stessi enti museali o nei numerosi depositi delle Soprintendenze archeologiche.

I contratti di lavoro degli archeologi in Italia cambiano a seconda della prassi in uso nel territorio di competenza della locale Soprintendenza Archeologica: si passa da una forte diffusione della Partita IVA individuale in alcune regioni, ad una grande diffusione di contratti a progetto e contratti a tempo determinato nel centro-nord. In alcune regioni l'archeologo è prevalentemente assunto sotto la veste di "operaio specializzato" direttamente dall'azienda appaltatrice. Le tariffe sono estremamente varie: si passa da compensi che vanno dai 6 euro lordi l'ora a compensi oltre i 300 euro lordi al giorno, con una diversità di trattamento quasi sempre non rispondente né al profilo professionale del lavoratore

né alla natura dell'incarico da espletare, ma semplicemente alle più arbitrarie logiche del mercato.

Nel corso degli ultimi anni, con l'aumentare del numero dei laureati disponibili, si sta assistendo ad una progressiva e sempre più accentuata, apparentemente inarrestabile, corsa al ribasso nelle gare d'appalto, che, in assenza di tutele, si traduce in un altrettanto progressivo decadimento dei livelli di retribuzione degli archeologi. Rari sono i casi in cui all'archeologo è applicata la retribuzione prevista nel contratto nazionale dei lavoratori edili.

È necessario, dunque, creare le condizioni di incontro diretto fra il mercato del lavoro e gli archeologi professionisti, incontro attualmente difficile a causa della mancanza di elenchi pubblici ai quali far riferimento per individuare uniformemente le professionalità richieste. In questa carenza si sono inserite nel tempo anche prassi non corrette che mediano il rapporto fra domanda e offerta di lavoro, alterandone i termini corretti.

È necessario inserire all'interno del Codice sugli Appalti le specifiche mansioni dell'archeologo anche in virtù della legge sull'Archeologia Preventiva (109/2005), teoricamente vigente, ma di rado concretamente applicata.

In ogni caso i compensi dovranno essere adeguati, oltre che ai titoli, alle competenze e alla professionalità, anche all'importanza delle opere da eseguire e al decoro della professione (Codice Civile art. 2956), tramite tariffari di riferimento, condivisi tra i soggetti interessati e derivanti, nelle linee generali, dall'applicazione di criteri di analogia con i compensi delle altre figure professionali che operano, insieme e accanto agli archeologi, nelle attività legate ai beni culturali con analoghe mansioni, citate anche all'interno di questo documento. Dovranno essere tenuti in considerazione anche i prezzari pubblici, annualmente aggiornati, sui compensi medi dei professionisti impegnati in attività affini a quella archeologica. I tariffari dovranno essere emanati dai soggetti competenti in base alla normativa vigente.

Nel caso di incarichi di lavoro dipendente, dovrà essere individuato un corretto inquadramento all'interno dei contratti collettivi nazionali, eventualmente includendo anche il Contratto Nazionale Edile per i livelli equiparabili, nei casi in cui l'attività prevalente sia svolta in cantiere. Prevedendo costi superiori alle forme del lavoro dipendente, occorre far sì che la forma lavorativa autonoma sia frutto di una libera scelta individuale realmente corrispondente alle caratteristiche del lavoro da svolgere, non costituisca in alcun modo un fattore di dumping contrattuale a vantaggio dei datori di lavoro, in linea con l'orientamento ormai unanimemente accettato nel panorama europeo in tema di flex-security. È necessario anche prevedere, per completamento del Codice Urbani, la presenza di archeologi assunti all'interno degli enti locali, all'interno del relativo CCLN in appositi uffici preposti alle attività archeologiche.

È necessario, in definitiva, trovare, attraverso il dialogo e accordi strategici con le istituzioni e le forze politiche e sindacali, le soluzioni per garantire agli archeologi, sotto qualsiasi forma contrattuale essi lavorino, retribuzioni adeguate, tutele e diritti che dovrebbero essere proprie di ogni lavoratore.

6. ELENCHI REGIONALI ED ELENCO NAZIONALE

L'Associazione Nazionale Archeologi persegue l'obiettivo del riconoscimento e della regolamentazione della professione di archeologo tramite l'istituzione di un Elenco/Registro nazionale degli archeologi presso il MiBAC, che tenga conto dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale acquisita.

Passo intermedio, per approdare ad un Elenco/Registro Nazionale, è l'istituzione di analoghi elenchi a livello regionale e provinciale, attraverso la concertazione con Università, Enti Locali, Soprintendenze Archeologiche e rappresentanze della categoria. Tale processo, nelle forme più varie, è già attualmente in corso in diverse regioni italiane, ma spesso per iniziativa di singole Soprintendenze archeologiche o di singoli enti pubblici. Esso necessiterebbe, tuttavia, di una preliminare, approfondita riflessione, con il coinvolgimento attivo dei suddetti soggetti in fase di concertazione della stesura dei bandi, per evitare di continuare a produrre un quadro nazionale irregolare e frazionato dei requisiti e delle modalità di stesura di tali elenchi e, dunque, di svolgimento della professione.

Per definire modalità e requisiti per l'ammissione all'Elenco/Registro Nazionale degli archeologi e per il suo aggiornamento, tenendo conto dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale acquisite e per vigilare sulla correttezza e sulla trasparenza delle modalità di tenuta degli stessi dovrà essere costituita presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali una Commissione mista, composta da rappresentanti dei Ministeri competenti (MiBAC, MiUR, Giustizia etc.), delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle O.O.S.S. L'Associazione Nazionale Archeologi propone, come piattaforma di discussione quella riportata nello schema allegato (cfr. **Documento Fasce e Mansioni professionali**).

7. ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

In Italia con il DL 63/2005, convertito nella legge 109/2005, il legislatore ha regolamentato, con almeno un decennio di ritardo rispetto ad altri paesi europei, il settore dell'archeologia preventiva. La legge era destinata, tuttavia, a rimanere ancora per diversi anni disattesa: è stato necessario aspettare, infatti, altri quattro anni per vedere l'emanazione del regolamento attuativo della legge (D.M. 60/2009), con un irragionevole ritardo, sia rispetto alla legge stessa, sia rispetto al Codice dei contratti pubblici, che ne prevedeva l'emanazione sin dal 2006.

La legge cd. sull'archeologia preventiva sancisce che per le opere disciplinate dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti sono d'ora in poi tenute alla "verifica preventiva di interesse archeologico", attingendo, per l'affidamento delle indagini archeologiche preventive, ad un elenco pubblico istituito presso il MiBAC, del quale potranno entrare a far parte i dipartimenti archeologici delle università, in possesso di determinati requisiti, e i soggetti in possesso di diploma di

laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Per le opere sottoposte al codice dei contratti pubblici (grandi infrastrutture e opere pubbliche) le stazioni appaltanti, d'ora in avanti, saranno tenute a verificare preliminarmente l'interesse archeologico, consegnando alla competente Soprintendenza archeologica una relazione a firma di un soggetto iscritto all'elenco.

Per quanto attiene l'oggetto ed il punto fondamentale della normativa, cioè l'obbligo, d'ora in poi imposto dalla legge, di effettuare, a spese del committente, una verifica archeologica preliminare prima di attuare interventi invasivi del territorio e del suo sottosuolo, **la legge sull'archeologia preventiva rappresenta un'innovazione ed un progresso fondamentale nel quadro dell'archeologia italiana, nella direzione di una più efficace azione di tutela, che possa meglio conciliare le esigenze di preservare il patrimonio archeologico, con quelle dello sviluppo infrastrutturale ed edilizio, segnando il passaggio da una tutela incentrata in massima parte, fino a tempi recenti, sugli interventi di archeologia di emergenza, ad una più innovativa, basata sulla prevenzione del "rischio archeologico", anche attraverso l'applicazione su larga scala dei sistemi informativi territoriali e la conseguente gestione programmata degli interventi infrastrutturali ed edilizi.**

Diversi aspetti del provvedimento risultano tuttavia problematici. Innanzitutto allo stato attuale l'obbligo della verifica preventiva tocca concretamente solo gli interventi pubblici sottoposti al Codice nazionale dei contratti pubblici (D.Lgs 163/06), ovvero in massima parte alle grandi opere e infrastrutture pubbliche, escludendo una larghissima parte degli interventi che incidono sul sottosuolo, come quelli di edilizia privata, che di fatto costituiscono, nelle concrete dinamiche della realizzazione delle opere, un rischio potenziale per il patrimonio archeologico, soprattutto laddove esso non sia ancora noto e quindi non scattino altri meccanismi di tutela, come i vincoli e la verifica dell'interesse archeologico.

Problematica, per diversi aspetti, è anche la questione della creazione del succitato "elenco dei soggetti" presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Pur accogliendo favorevolmente l'istituzione di un elenco pubblico di soggetti qualificati presso il MiBAC (in quanto, pur con tutti i limiti e i difetti che segnaliamo, per la prima volta riconosce un ruolo agli archeologi in quanto persone fisiche e professionisti qualificati, rappresentando quindi comunque un primo passo, seppur ancora insufficiente e difettoso, verso il riconoscimento della figura professionale dell'archeologo e verso l'affermazione del principio della trasparenza degli affidamenti degli incarichi, in un sistema sinora del tutto privo di regole e criteri, e una garanzia a favore dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e delle stazioni appaltanti), permangono diversi punti controversi relativi anche a questo aspetto del provvedimento.

Nel contesto specifico il legislatore non parla di "archeologi", definizione che non compare né qui né in alcun altro testo di legge, ma di "soggetti", in possesso di specializzazione o dottorato in archeologia. L'elenco prevede, per l'ammissione di tali "soggetti", determinati requisiti esclusivamente formativi, di fatto negando che per diventare archeologi le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo accademico sono necessa-

rie ma non sufficienti, e vanno affiancate da quelle acquisite o affinate con la concreta pratica professionale. In più, riferendosi la disposizione ed il relativo elenco solamente agli interventi pubblici sottoposti al Codice nazionale dei contratti pubblici (D.Lgs 163/06), esclude interventi archeologici, pubblici e privati, di altra natura, nonché al contempo le migliaia di archeologi professionisti, compresi coloro i quali sono privi di specializzazione o dottorato, impegnati quotidianamente in tali interventi: professionisti e ambiti lavorativi che rischiano di continuare a rimanere in una situazione di confusione e disomogeneità di regole e procedure, soprattutto riguardo ai requisiti formativi e professionali richiesti agli archeologi, alle modalità di affidamento degli incarichi e ai parametri retributivi. **La legge cd. sull'archeologia preventiva ed il relativo regolamento si riferiscono, infatti, soltanto alla fase preliminare degli interventi, lasciando del tutto irrisolta la regolamentazione delle fasi relative all'assistenza o all'indagine archeologica nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere.**

Altro aspetto controverso è l'inserimento nell'elenco anche dei dipartimenti universitari di archeologia, che vengono di fatto a configurarsi come soggetti di mercato. L'Associazione Nazionale Archeologi ritiene tuttavia che l'intervento delle Università nel mercato del lavoro ponga diversi problemi che vanno posti in maniera chiara, affrontati e risolti. Poiché i dipartimenti universitari usufruiscono in via ordinaria di risorse pubbliche (personale, strumentazione, etc.) occorre evitare che si creino condizioni di concorrenza sleale tra dipartimenti e singoli professionisti a causa di una assoluta disparità di condizioni di partenza degli uni rispetto agli altri.

Il normale funzionamento di un sistema di mercato esige parità di condizioni economiche di partenza tra i vari soggetti che vi operano ed una libera concorrenza, basata in primo luogo sull'adozione di chiari standard scientifici, sulla qualità e sull'efficienza dei servizi, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle prerogative dei professionisti, a cominciare dalle condizioni di sicurezza e dei livelli retributivi. **Urgono, in particolare, misure volte ad evitare che le Università cedano alla tentazione di avvantaggiarsi sul mercato ricorrendo all'utilizzo di professionalità scientifiche e tecniche o a forme di "manovalanza intellettuale" gratuita o sottopagata** (studenti, laureandi, specializzandi, dottorandi ecc.). Ciò rischia di determinare una situazione di concorrenza sleale e di turbativa del mercato, generando inaccettabili situazioni di sfruttamento delle nuove generazioni ed incentivando ulteriormente la "precarizzazione" dei giovani ricercatori universitari e di tutto il personale scientifico non strutturato, mortificandone così la professionalità maturata in anni di studi ed esperienza. Per evitare il rischio che si determinino forme di sfruttamento occorrerà, innanzitutto, prevedere nel regolamento che i requisiti previsti dalla legge (laurea e specializzazione) siano da richiedersi sempre e comunque in capo ai singoli, affinché tutti i soggetti coinvolti negli incarichi di archeologia preventiva, compresi i Dipartimenti Universitari, siano tenuti ad impiegare professionisti qualificati e a corrispondere compensi adeguati alla professionalità richiesta. Occorre, inoltre, adottare tutte le misure necessarie affinché non solo si affermi concretamente, ma anche si amplii l'obbligo della verifica archeologica preventiva.

Rimangono, in definitiva, numerosi aspetti della legge e del suo regolamento controver-

si e irrisolti: in particolare, i rischi di una concorrenza sleale tra università e professionisti, nonché la ricaduta limitata del provvedimento, che interesserà solo un settore specifico delle attività archeologiche, lasciando, invece, in uno stato di disomogeneità e deregolamentazione il resto degli interventi, in particolare le fasi di scavo archeologico e di assistenza archeologica nel corso della successiva realizzazione delle opere, e lasciando privi di qualsiasi forma di riconoscimento e regolamentazione tutti gli archeologi senza dottorato o specializzazione, di fatto discriminati. Su tali aspetti, attualmente controversi o irrisolti, occorre che la Direzione Generale del MIBAC, competente sulle modalità di tenuta degli elenchi, avvii urgentemente un confronto con le associazioni professionali, per dare opportuni chiarimenti e valutare di concerto eventuali misure correttive in sede di applicazione del regolamento o attraverso interventi emendativi.

8. DIALOGO E COORDINAMENTO TRA I PROFESSIONISTI E GLI OPERATORI DEI BB.CC.

Come gli archeologi, anche i restauratori, gli storici dell'arte, i bibliotecari, gli archivisti, i demo-etno-antropologi, i conservation scientists e i tecnologi della conservazione, e tutte le altre figure di professionisti dei beni culturali, storicamente in Italia sono stati da sempre privi di riconoscimento legislativo e di una seria regolamentazione della professione. Alcune di queste professioni sono state in questi anni oggetto di scoordinate iniziative legislative, che senza risolvere il problema di riconoscimento professionale, talvolta hanno ulteriormente penalizzato migliaia di professionisti, creando ingiustificate disparità a danno di professionisti in possesso di adeguati requisiti formativi e professionali, che da anni operano nel settore, spesso per conto della pubblica amministrazione.

È necessario dunque che le problematiche legate alle professioni che operano nel campo dei beni culturali vadano affrontate non con provvedimenti legislativi parziali e disorganici, ma attraverso una complessiva ed organica riforma del settore, che, aprendo un serio confronto con le rappresentanze dei professionisti e degli operatori del settore, superi definitivamente l'attuale incomprensibile assenza di riconoscimento e di regolamentazione delle professioni dei beni culturali. Per raggiungere questo obiettivo occorre partire dall'intensificazione delle occasioni di dialogo e dalla creazione di forme permanenti di coordinamento tra tutti i soggetti e realmente rappresentativi dei professionisti, degli operatori e dei lavoratori del settore dei beni culturali.